

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Bartolomeo Quatraro PRESIDENTE
dott. Fabrizio Filice GIUDICE
dott.ssa Guendalina Pascale GIUDICE REL.

ha pronunciato il seguente

V.G. 1484/10
C-001 1092/11

DECRETO

nel procedimento ex art. 710 c.p.c., iscritto al n. 1484/10 RG/F

promosso da:

M. M.
elettivamente dom.to in Novara, via S. n. presso lo studio
dell'Avv. C. Z., rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. M.

A.

contro

E. S.

elettivamente dom.ta in Novara, via G. n. 1, presso lo studio degli Avv.ti P.
C. e F. G., che la rappresentano e difendono per mandato in atti

- resistente -

Premesso:

- che il sig. M. M. ha adito il Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni di separazione nel senso dell'ampliamento del diritto di visita del padre e dei nonni paterni, nell'imposizione della necessità che tutte le questioni relative alla vita di M. siano assunte di comune accordo e nella riduzione del proprio contributo al mantenimento del figlio;
- che, a sostegno della sua pretesa, il ricorrente ha sottolineato l'instaurazione di un rapporto significativo col figlio, l'intervenuta iscrizione dello stesso alla scuola materna per decisione unilaterale della madre, l'opportunità che M. effettui un sonnello pomeridiano più lungo nei giorni di spettanza del padre e la disponibilità all'uopo dei nonni paterni di andarlo a prendere a scuola alle 12.30 in detti giorni. Sotto il profilo patrimoniale, il sig. M. ha dedotto la cessazione della frequentazione dell'asilo da parte del figlio ed il conseguente minore esborso economico;

[Handwritten signature]

- che la sig.ra E. S. ritualmente costituitasi nel presente procedimento, ha lamentato l'intervenuta interruzione da parte del coniuge dell'esibizione della documentazione medica attestante la mancata assunzione di sostanze dopanti, ha affermato di aver sempre collaborato affinché il figlio mantenesse rapporti significativi col padre e coi nonni paterni. La stessa ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso, l'imposizione al padre di effettuare controlli medici periodici e la rateazione del debito tuttora in essere;
- che le condizioni di separazione attualmente vigenti prevedono: l'affidamento congiunto del figlio ai genitori, con collocazione abitativa esclusiva presso la madre, la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé M. a settimane alterne dalle ore 20.30 del venerdì sino alle ore 20.30 del sabato, nonché due pomeriggi alla settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00, compatibilmente con le esigenze di salute del bambino, 15 giorni durante le vacanze estive e la metà delle vacanze natalizie e pasquali, in alternanza con la madre. Sotto il profilo economico, i coniugi in sede di separazione hanno concordato il versamento, da parte del padre, dell'assegno mensile di euro 500,00, comprensivo del contributo al pagamento della retta dell'asilo nido ed annualmente indicizzato, oltre al concorso nelle spese straordinarie nella misura del 50%;

Rilevato, in generale:

- che il presupposto per ottenere, ex art. 710 cpc, la modifica delle condizioni di separazione, è la deduzione di circostanze nuove, tali da imporre un riesame della situazione cristallizzata dal precedente provvedimento (v. *ex multis* Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 12235 del 14/11/1992);
- che, in base all'interpretazione giurisprudenziale maggioritaria, l'art. 1, comma 1, l. 8 febbraio 2006 n. 54, che ha novellato l'art. 155 c.c., nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata (v. Cass. Civ. sez. I, sentenza 16 ottobre 2009 n. 22081);
- che, in punto potestà genitoriale, mentre nell'ipotesi di affidamento bigenitoriale l'esercizio della stessa è regolato secondo il modello predeterminato dal legislatore (il comune accordo sulle decisioni di maggior interesse), salva la possibilità per il giudice di stabilire l'esercizio separato della potestà



limitatamente alle questioni ordinarie, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale è possibile e legittimo che il genitore non affidatario - in base ad un provvedimento motivato e suscettibile di modifica nel tempo - sia escluso in tutto od in parte dall'esercizio della potestà quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse della prole (v. Tribunale Bologna, 17 aprile 2008, in www.deiuregiuffre.it);

- che l'affidamento condiviso dei figli, previsto come regola dall'art. 155 c.c., non può ritenersi precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi; piuttosto, in siffatte ipotesi, può essere previsto l'esercizio separato della potestà nel senso che ciascun coniuge, nei periodi di permanenza dei figli presso di sé, potrà effettuare, senza l'accordo dell'altro, le scelte di ordinaria amministrazione che più riterrà opportune (v. Tribunale Catania sez. I, 1 giugno 2006, in www.deiuregiuffre.it);

Ritenuto, con riguardo al profilo dell'esercizio della potestà genitoriale:

- che il padre ha stigmatizzato l'unilateralità della decisione del coniuge di iscrivere il figlio alla scuola materna come anticipatorio ed ha richiesto, nella narrativa del ricorso, l'applicazione dell'art. 155, co. 3 cc, nella parte in cui prescrive che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo, mentre nelle conclusioni ha avanzato la diversa domanda di disporre che tutte le questioni relative alla vita di M. siano assunte dai coniugi di comune accordo;
- che la madre, a sua volta, non ha negato di avere assunto tale decisione autonomamente, ma ha lamentato la mancata partecipazione del padre alla riunione con i genitori all'uopo indetta dalla scuola, senza, tuttavia, dimostrare documentalmente di aver avvisato il coniuge di detta riunione;
- che da tali reciproche accuse si evince che la conflittualità tra i genitori è, ancora, molto elevata;
- che, in applicazione dei principi suesposti, deve trovare applicazione il disposto dell'art. 155, co. 3, cc; norma che consente al genitore collocatario, anche in via temporanea, di assumere le decisioni indispensabili alla vita ordinaria del minore senza essere costretto a consultare l'altro genitore ostile, salvaguardando, tuttavia, il diritto di quest'ultimo di interloquire nelle scelte più rilevanti, quali, ad esempio, la scuola ove iscriverlo;
- che la resistente non ha allegato - né tanto meno dimostrato - alcun profilo di idoneità genitoriale del coniuge, limitandosi a ripetere le doglianze avanzate



in sede di separazione (pregresso uso di cocaina), le quali, tuttavia, sono state superate dalla stessa sig.ra S. al momento dell'intervenuta sottoscrizione del verbale di separazione contenente gli accordi. Appare significativo, a tale proposito, che la stessa, pur dopo aver sollevato importanti profili di perplessità in merito all'idoneità genitoriale del coniuge in sede di ricorso per separazione giudiziale, si sia comunque determinata ad accettare un regime di affido condiviso con previsione di ampi momenti di incontro padre/figlio, senza pretendere l'impegno scritto del coniuge all'effettuazione periodica degli esami per accertare la cessazione della dipendenza da sostanze e la comunicazione degli stessi. Deve altresì rilevarsi che i due certificati medici prodotti dalla stessa resistente ed i numerosi certificati medici, successivi, prodotti dal ricorrente all'udienza del 31.5.11 smentiscono la paventata ripresa del consumo di stupefacenti da parte del marito e che la sig.ra S. non ha evidenziato alcun elemento atto a far presumere il rischio di una tale ripresa (comportamenti impropri del marito di fronte al figlio, rifiuto del figlio di frequentare il padre, sentimenti di ansia, ostilità o paura del bambino al momento dell'incontro col padre), di talchè può concludersi che il padre si presenta, allo stato, quale interlocutore idoneo ai fini dell'esercizio condiviso della potestà genitoriale;

Ritenuto, con riguardo al profilo dei rapporti con l'altro genitore e con i nonni paterni:

- che le affermazioni del padre in merito ad un asserito bisogno del figlio di fruire di un periodo di riposo ulteriore rispetto a quello già in essere siano smentite dall'attestazione del Dirigente scolastico della scuola frequentata dal minore del 6.5.11, che ha affermato l'assenza di difficoltà di inserimento di M.
- che, conseguentemente, l'istanza avente ad oggetto la possibilità dei nonni paterni di andare a prendere M. in anticipo rispetto all'orario di uscita da scuola nei due giorni alla settimana di spettanza del padre non possa trovare accoglimento, scontrandosi con l'esigenza del minore di usufruire di tutte le attività offerte dalla scuola frequentata sotto il profilo didattico, ricreativo e di socializzazione con i compagni;
- che deve essere respinta anche l'istanza di ampliamento dei rapporti padre/figlio avanzata dal padre, atteso che la regolamentazione attuale degli stessi appare quella più adeguata all'età, ancora assai tenera (3 anni) del bambino, che abbisogna ancora di una forte ed assidua presenza materna, e



contemporaneamente assicura l'esigenza di "cementare" l'affiatamento già in atto col padre, figura fondamentale ai fini della formazione dell'identità di genere di M.:

- che, conseguentemente, ulteriori ampliamenti potranno essere valutati a partire dal raggiungimento almeno dei 5 anni di età del bambino, età in cui saranno fisiologici la progressiva emancipazione di M. dalla figura materna, da un lato, e la ricerca di rapporti più significativi con quella paterna, dall'altro;

Ritenuto, con riguardo al profilo economico:

- che l'intervenuta iscrizione di M. alla scuola materna comunale ed il conseguente abbandono dell'asilo privato frequentato sinora determinino l'accoglimento della domanda di riduzione del contributo paterno al mantenimento, atteso che il contributo al mantenimento di M. è stato originariamente fissato nella misura mensile concordata in sede di separazione proprio sul presupposto dell'onere economico costituito dalla retta di detto asilo;
- che la tassa di iscrizione alla scuola materna costituisce pacificamente spesa straordinaria e pertanto rientra nel concorso al 50%, disposto in sede di separazione;

Ritenuto, con riferimento alle domande riconvenzionali della resistente:

- che le stesse debbano essere dichiarate inammissibili, atteso che la prima, avente ad oggetto l'obbligo di sottoposizione periodica del padre ad esami clinici, è incoercibile e la seconda, avente ad oggetto la rateazione del debito del ricorrente nei confronti della resistente, esula totalmente dalla materia dedotta nel presente giudizio;

Ritenuto, con riferimento alle istanze istruttorie spiegate dalla resistente:

- che il Collegio condivide le motivazioni espresse dal giudice relatore nell'ordinanza consacrata nel verbale di udienza del 31.5.11, che vengono qui integralmente richiamate;

Ritenuto, quanto alle spese di lite:

- che la soccombenza reciproca delle parti e la considerazione che le stesse dovranno cercare, per il futuro, di collaborare tra loro ai fini della migliore realizzazione dell'affidamento condiviso e di assicurare a M. una crescita serena ed uno sviluppo psicofisico armonioso ed equilibrato, giustificano l'integrale compensazione delle spese del presente procedimento;

PQM

ogni altra domanda, istanza e/o eccezione disattesa,

In parziale modifica delle condizioni di cui al verbale di separazione del 27.5.2009 omologato dal Tribunale di Novara in data 9.6.2009 fra i sigg.ri E. S. e M. M.

Dispone che ciascun genitore eserciti separatamente la potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.

Dispone che il sig. M. M. contribuisca al mantenimento del figlio minore M. mediante il versamento mensile dell'assegno di euro 306,65, da corrispondersi all'altro genitore entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.

Fermo nel resto quanto stabilito in sede di separazione.

Spese compensate.

Così deciso in data 9/6/11

TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria
Novara, il 10/6/2011

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Fortuna VITALE

Il Presidente
dott. Bartolomeo Quatraro
Il Giudice relatore
dott.ssa Guendalina Pascale